



Coord. Nazionale
Penitenziari



Prot. N. 5004

All.

Roma lì, 9 marzo 2009

Pres. Franco IONTA
Capo del DAP

Dr. Emilio DI SOMMA
Vice Capo del DAP

Dr. Massimo DE PASCALIS
Direttore Generale del Personale DAP

ROMA

Oggetto : - *Concorso Vice Sovrintendente – Trattamento di economico di missione e modalità di partecipazione del personale di polizia penitenziaria*

Ancora una volta l'espletamento delle procedure concorsuali per l'avanzamento in carriera per il personale di polizia penitenziaria sono occasione perché moltissimi dirigenti penitenziaria diano sfogo alla propria fantasia e "vena artistica" in materia interpretativa delle norme di riferimento.

Purtroppo nella infinita gamma di interpretazioni, fornite indebitamente dai dirigenti penitenziari, si rileva una costante : le interpretazioni sono sempre e comunque peggiorative della norma di riferimento e in danno del personale.

Per tale motivo ci rivolgiamo alle SS.LL. perché possano essere emanate direttive chiare, puntuali, inequivoche e in conformità alle norme di riferimento.

Per quanto attiene al **periodo di espletamento delle prove** la norma di riferimento è senz'altro il DPR n. 3/57 art. 208 che testualmente recita : "***Agli impiegati che debbono trasferirsi fuori dalla sede di impiego per partecipare ad esami di promozione spetta il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione dell'indennità di missione dal giorno prima che precede gli esami fino al giorno successivo al loro espletamento***".

Tale norma ci pare molto chiara e pertanto troviamo difficoltà a capire le ragioni per le quali alcune Direzioni si esercitano nell'inutile esercizio di interpretare ciò che è molto chiaro.

E' molto chiaro , perché disposto dalla legge, che il personale che deve sostenere gli esami debba essere considerato in missione. Però qualche direzione ipotizza, addirittura, la fruizione del congedo straordinario.

./.

E' molto chiaro , perché disposto dalla legge, che il personale che accede al concorso o alle prove deve essere considerato in libero dal giorno prima al giorno dopo l'espletamento delle prove o del concorso. Però i *fini cultori* dell'interpretazione (compreso qualche dotto dipartimentale) affermano che occorre orientarsi rispetto alle distanze dalla sede effettiva alla sede concorsuale. Ciò non ci pare collimare con la *ratio legis*. Anche perché si ritiene utile sottolineare che a compimento dell'orario ordinario giornaliero il dipendente in missione non ha l'obbligo di rientro immediato.

Per quanto attiene all' **anticipo del trattamento economico di missione** la norma di riferimento aggiornata è certamente il DPR 170/07 che all'art. 6 , comma 9, recita : *“L'Amministrazione è tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e di pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l' 85 % delle presumibili spese di vitto”*

E' molto chiaro, perché disposto dalla legge , che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere all'anticipazione delle somme atte a garantire il viaggio e il pernottamento nonché l'obbligo di anticipare l'85% delle spese, presumibili, per il vitto.

Ciò posto troviamo difficile capire quali siano le ragioni di molti dirigenti ad opporre rifiuto alle richieste di anticipo inoltrate dal personale interessato.

Considerato quanto esposto e le innumerevoli, giuste, legittime e pertinenti doglianze che pervengono a questa O.S. dall'intero territorio nazionale si chiede alle SS.LL., per le rispettive competenze ed attribuzioni, di emanare in **tempi immediati** ulteriori direttive atte a garantire i diritti soggettivi derivanti dall'applicazione delle norme di riferimento .

Ovvero disposizioni che garantiscano al personale che deve espletare le procedure concorsuali e/o prove per conseguire una promozione :

1. L ' invio in missione
2. La possibilità di essere lasciato libero dal servizio dal giorno prima al giorno dopo l'espletamento delle prove o delle procedure concorsuali
3. L'accesso all'anticipo delle spese di missione nella misura stabilita dall'attuale , vigente, normativa.

Si rimette, inoltre, alle valutazioni delle SS.LL. l'opportunità di accertare, sanzionare, eventuali comportamenti in difformità assunti da singoli dirigenti penitenziari che determinano, di fatto, la compressione del diritto soggettivo e la violazione di norme attuali e vigenti.

Cordiali saluti,


Il Segretario Generale
C. Eugenio Sarno